



Prot n 182 CD Ref/Gab
10-02-05

Il Capo di Gabinetto
del Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio

GAB/2005/1322/B03

- 9 FEB. 2005

ANTICIPATA VIA FAX
RACCOMANDATA A.R.

10/2
Feb.
f

Al dr. Guido BERTOLASO
Capo del Dipartimento
della Protezione Civile
via Ulpiano 11
ROMA 00193
fax 06.68897696

Al dr. Corrado CATENACCI
Commissario delegato
Emergenza Rifiuti in Campania
via Filangieri 16
NAPOLI
fax 081.404592

OGGETTO: Trasmissione parere dell'aggiornamento della compatibilità ambientale dell'impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti previsto nel Comune di Acerra (NA). Ordinanza n° 3369/2004.

Si trasmette allegato alla presente, per quanto di competenza, copia conforme del parere in epigrafe.

Il Capo di Gabinetto
Prof. Paolo TOGNI

La presente copia fotostatica composta

n. fogli è conforme al suo originale

Roma li 9 FEB 2005



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

**PARERE, RESO AI SENSI DELL'ORDINANZA N.3369/2004, RELATIVO
ALL'AGGIORNAMENTO DELLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE
DELL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEL COMBUSTIBILE
DERIVATO DAI RIFIUTI PREVISTO NEL COMUNE DI ACERRA (NA)**

PREMESSA

Il Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio ha esaminato, in attuazione dell'ordinanza n.3369/2004, la compatibilità ambientale dell'impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti, previsto nel Comune di Acerra (NA), esaminando, tra l'altro, l'attuale contesto ambientale del territorio comunale e tenendo conto dell'evoluzione normativa in materia di qualità dell'aria intervenuta successivamente al parere reso dal Ministero nell'anno 1999.

In data 20/12/1999 la Commissione VIA del Ministero dell' Ambiente nell'esprimere il proprio parere in merito alla realizzazione del termovalorizzatore di Acerra, non aveva rilevato «significativi elementi di incompatibilità ambientale e territoriale connessi con la costruzione e l'esercizio dell'impianto».

Nello stesso parere venivano comunque indicati alcuni accorgimenti atti a mitigarne l'impatto e assicurare un adeguato controllo in fase di costruzione ed esercizio dell'impianto.

In ottemperanza a quanto disposto nella citata Ordinanza è stato costituito un Gruppo di Lavoro, composto da esperti della Commissione VIA e della Commissione Speciale VIA, che si è avvalso della collaborazione dell'APAT e dell'ENEA, con l'incarico di procedere all'esame tecnico dei dati ambientali forniti dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, relativi al Comune di Acerra, nonché alla valutazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto, anche in relazione agli sviluppi tecnologici intervenuti nel settore della combustione del CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti).

Sulla base delle indicazioni fornite da tale Gruppo di Lavoro, è stata segnalata al Dipartimento per la Protezione Civile l'opportunità di introdurre alcune implementazioni progettuali rispetto alla configurazione dell'impianto attualmente prevista, soprattutto in ragione della situazione ambientale del territorio di Acerra. In particolare è stata segnalata l'utilità di prevedere la installazione di un ulteriore sistema di abbattimento degli inquinanti, che consentirà di rendere, sotto il profilo ambientale, ancora più efficiente l'impianto, e di un sistema di rilevazione dei microinquinanti che garantirebbe in ogni condizione di funzionamento il prelievo in continuo dei campioni dei fumi ed una loro analisi da effettuarsi con opportune metodologie.

Il Dipartimento per la Protezione Civile ha espresso il proprio parere favorevole all'introduzione delle modifiche proposte e pertanto il Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio ha provveduto ad effettuare la valutazione della compatibilità ambientale dell'impianto, assumendo a riferimento l'impianto modificato secondo le prescrizioni riportate in allegato al presente parere (All. A).

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI ACERRA

Sulla base delle informazioni fornite dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania al Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio, tenuto conto delle approfondite elaborazioni e valutazioni effettuate dal Gruppo di Lavoro sopra citato, nonché delle valutazioni effettuate dalla Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale nella

seduta 27 gennaio 2005, si rileva, per il territorio di Acerra, un elevato grado di compromissio per il suolo, per l'ambiente idrico e per l'aria, talora accompagnato dalla mancanza di sistemi monitoraggio e controllo, previsti, a carico della Regione Campania, dalla normativa vigente.

La situazione di inquinamento del suolo mostra, in un numero non trascurabile di campionamenti dei limiti previsti dal D.M. 471/1999 in particolare per le diossine, ma anche per alcuni metalli pesanti (Stagno, Tallo e Vanadio) e per gli idrocarburi.

La qualità dell'aria mostra, nei punti di rilevamento, criticità talvolta rilevanti con riferimento ai valori previsti dal D.M. 60/2002 in particolare per i parametri PM10, NOx, Piombo, Benzene, IPA e metalli pesanti.

La qualità delle acque e dell'ambiente acquatico sono state riscontrate come particolarmente critiche sia per quelle superficiali che per quelle sotterranee, con evidenti segni di inquinamento sia organico che chimico.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Sono state effettuate le valutazioni dell'impatto ambientale del termovalorizzatore, relativamente a:

- rumore e radiazioni non ionizzanti
- componente acqua
- componente suolo
- componente aria

In allegato al presente parere sono riportate in sintesi le predette valutazioni (All. B).

PARERE AI SENSI DELL'ORDINANZA N.3369/2004

Tenuto conto di quanto esposto in premessa, dell'esame dell'attuale situazione ambientale del Comune di Acerra, nonché delle valutazioni dell'impatto ambientale dell'impianto di termovalorizzazione del CDR, con riferimento alle componenti acqua, suolo ed aria, e ritenuto che:

- il termovalorizzatore costituisce un elemento essenziale per un piano complessivo di risanamento ambientale e territoriale destinato ad incidere positivamente su un'area vasta, sia per la componente suolo che per la componente idrica, ponendo tra l'altro le condizioni per la progressiva eliminazione di pratiche di smaltimento fuori norma, determinate anche dalla mancanza, nella regione, di adeguate strutture per lo smaltimento dei rifiuti;
- l'esercizio dell'impianto determina, per converso, un carico ambientale aggiuntivo alla componente aria, in relazione alle inevitabili, seppur limitate, emissioni di sostanze inquinanti prodotte dal processo di combustione del C.D.R.;

si esprime un giudizio positivo sulla costruzione ed esercizio del termovalorizzatore, richiedendo che la sua costruzione sia armonizzata con l'entrata in funzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e con il relativo piano di adeguamento agli standard previsti dalla normativa in vigore e che sia assicurato il rispetto delle azioni e prescrizioni, finalizzate a garantire il miglior inserimento ambientale del termovalorizzatore, e la riduzione, per quanto possibile, delle emissioni in atmosfera, favorendo le azioni di risanamento del suolo e delle acque, come dettagliatamente descritto in allegato al presente parere (All. C).

9 FEB. 2005

(Altero Matteoli)

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO

L'impianto dovrà:

OK garantire i seguenti limiti massimi alle emissioni:

Inquinante	Unità mis.	Valori garantiti all'emissione
HCl	mg/Nm ³	7
HF	mg/Nm ³	0,3
SO ₂	mg/Nm ³	25
NOx	mg/Nm ³	85
NH ₃ ⁺	mg/Nm ³	-
Polveri	mg/Nm ³	3
COT	mg/Nm ³	5
CO	mg/Nm ³	50
Hg	mg/Nm ³	0,02
Cd+Ti	mg/Nm ³	0,02
Σ metalli pesanti (DM 05/02/98)	mg/Nm ³	0,2
Σ IPA	mg/Nm ³	0,01
PCDD/F	ng/Nm ³	0,025
Σ PCB	mg/Nm ³	-

- OK - prevedere l'inserimento di un reattore SCR denox e di un secondo filtro a maniche;
- OK - garantire il mantenimento della depressione nella fossa di accumulo CDR anche in caso di fermata delle linee di termovalorizzazione, con trattamento dell'aria aspirata;
- OK - garantire una velocità di efflusso delle emissioni gassose al camino superiori a 18 m/s;
- OK - prevedere l'installazione di un sistema di controllo e monitoraggio in continuo dei macroinquinanti, in particolare HCl e NOx, sui fumi grezzi posto in ingresso alla linea di trattamento, attraverso il quale costituirà un'azione sinergica con il sistema finale sul controllo ed il dosaggio dei reagenti, in modo da limitare l'inerzia riscontrabile nel fronteggiare tempestivamente possibili "picchi" di un inquinante già in ingresso al trattamento;
- OK - prevedere l'installazione di sistemi di controllo in continuo in uscita da ciascun filtro a maniche, in modo che si abbia l'immediato riscontro dell'eventuale rottura di qualche manica;
- OK - garantire il trattamento come reflui tecnologici delle acque di prima pioggia dell'area dell'impianto di termovalorizzazione interessata dalla movimentazione/trattamento del CDR;
- utilizzare unicamente CDR rispondente alle caratteristiche indicate nel DM 05/02/98.

Per la gestione dell'impianto dovrà essere garantito il rispetto di un apposito Manuale di Gestione Operativa dell'impianto, con specifica sezione dedicata al controllo delle componenti ambientali, alle procedure di intervento in caso di fuori specifica e di emergenza e l'acquisizione della certificazione ambientale UNI-EN-ISO 14001 o EMAS.

Dovranno essere effettuate tutte le necessarie modifiche impiantistiche volte ad aumentare l'affidabilità dell'impianto e consentire un efficace controllo delle emissioni da parte degli enti preposti.

~~SINTESI DELLE VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL~~
~~TERMOVALORIZZATORE DEL COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI PREVISTO~~
~~NEL COMUNE DI ACERRA (NA) RESO AI SENSI DELL'ORDINANZA N.3369/2004~~

Rumore e Radiazioni non ionizzanti

Sono stati valutati gli effetti del rumore generato dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto ed il livello dei campi elettrici e magnetici generati dal collegamento tra l'impianto e la sottostazione elettrica. Le indagini in questi settori hanno posto in evidenza il prodursi di impatti contenuti e facilmente mitigabili.

Componente "acqua"

Per sopperire alla necessità dell'impianto verrà utilizzata acqua industriale e acqua demineralizzata. Il sistema permette il completo riciclo delle acque di processo e quindi non prevede alcun impianto di trattamento scarichi tecnologici in continuo.

I fabbisogni complessivi per il reintegro dell'acqua di processo, necessaria a seguito delle perdite per evaporazione, sono pari a 900 litri/min e saranno soddisfatti mediante prelievo da pozzi che alimentano un serbatoio di acqua industriale a servizio delle varie utenze. Tale entità dei prelievi appare compatibile con la capacità potenziale della falda, senza incidere su possibili fenomeni di subsidenza.

Il ciclo produttivo dell'impianto non prevede la generazione di altri reflui a carattere industriale provenienti dai processi di trattamento.

Le acque di scarico dell'impianto saranno limitate a:

- reflui di tipo civile, scaricati nel collettore fognario tributario di impianti di depurazione nelle immediate adiacenze dell'area dell'impianto;
- reflui "tecnologici" provenienti da operazioni discontinue, quali spurghi e flussaggi di linee, lavaggio di determinate aree tecnologiche, ecc.. Preliminarmente allo scarico in fognatura, essi saranno trattati in un impianto di depurazione chimico-fisico (ubicato nell'area dell'impianto di termovalorizzazione), con modalità idonee a conferire agli stessi le caratteristiche richieste per l'accettabilità da parte del ricettore (tab. 3 D.M. 152/1999).

In sintesi tutta l'acqua restituita all'ambiente è sottoposta ad una idonea depurazione e non comporta alcun impatto aggiuntivo sull'ambiente.

Il progetto inoltre prevede il trattamento delle acque meteoriche e garantisce per es: l'assenza di impatti aggiuntivi.

Componente "suolo"

Sulla base dei dati forniti dal Gruppo di Lavoro, che ha stimato il contributo della concentrazione al suolo dovuto alle ricadute delle diossine sul territorio di Acerra, per un periodo di 20 anni e assumendo le ipotesi più cautelative (assenza di rimozione delle diossine per qualsiasi causa, naturale o antropica), sono stati valutati attentamente gli impatti al suolo dovuti alle ricadute delle diossine; da tale analisi risulta che nel punto di maggiore ricaduta delle diossine si avrebbe un accumulo delle stesse inferiore di almeno 500 volte rispetto al limite ammesso dalla normativa in vigore.

La grave situazione di inquinamento dei suoli da diossine è riferibile ad attività in grado di produrre inquinamento del suolo e che appaiono essere per la gran parte non controllate né tanto meno autorizzate; tra queste lo smaltimento non a norma ed incontrollato dei rifiuti.

Il valore estremamente ridotto delle emissioni di diossine da parte del termovalorizzatore va quindi visto in relazione all'attuale stato di inquinamento del terreno ed all'opportunità che l'impianto offre nel poter eliminare o ridurre alcune tra le più significative cause che hanno portato all'attuale stato di inquinamento.

Si valuta positivamente la realizzazione dell'impianto con riferimento all'inquinamento da diossine e si ritiene pertanto compatibile il termovalorizzatore, considerato che è stato già avviato il piano di bonifica dei suoli, a cura dello stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in previsione dell'avvio di tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause di inquinamento da diossine connesse con l'esercizio di pratiche di smaltimento dei rifiuti di tipo non controllato.

Componente "aria"

Il D.M. 60/2002 stabilisce i limiti alle concentrazioni degli inquinanti in "aria ambiente" e le modalità del relativo monitoraggio; prevede inoltre le modalità di intervento per il risanamento delle aree con superamento dei predetti limiti.

Sulla base dei dati resi disponibili dal Gruppo di Lavoro, risulta necessario porre particolare attenzione ai seguenti inquinanti: Ossidi di Azoto (NOx), polveri fini (PM10), metalli pesanti ed IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici). Per il biossido di zolfo (SO₂) non si evidenziano, dai dati disponibili, particolari criticità.

Per l'Ozono i dati disponibili non sono sufficienti a fornire stime attendibili in merito all'attuale rischio di superamento dei valori obiettivo stabiliti dalla direttiva 2002/3/CE; si stima comunque che il termovalorizzatore abbia, su tale parametro, un contributo non rilevante.

La normativa vigente assegna alle Regioni la competenza in materia di valutazione gestione della qualità dell'aria. In particolare entro il 2001 esse avrebbero dovuto provvedere alla predisposizione di una rete di monitoraggio ed entro il 2003 alla predisposizione ed attuazione dei piani di risanamento per garantire il rispetto del valore limite, entro il 2004, per le polveri sottili, ed entro il 2009 per gli ossidi di azoto.

Si evidenzia, al riguardo, che per l'area in esame non sono stati rispettati gli obblighi relativi al monitoraggio né, tanto meno, quelli relativi ai piani di risanamento.

L'avvio immediato del monitoraggio nei termini e nei modi definiti dal D.M. 60/2002 costituisce, indipendentemente dalla realizzazione del progetto in esame, un obbligo non più rinviabile ed immediatamente attuabile, tenuto anche conto della disponibilità delle necessarie strumentazioni presso la struttura commissariale.

Parallelamente dovrà essere definito, a cura della Regione, il piano degli interventi necessari a garantire la protezione della salute e dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico su tutto il proprio territorio.

Per il territorio interessato dalle emissioni del termovalorizzatore sono stati individuati ampi margini di riduzione delle emissioni inquinanti dovute all'esercizio di impianti industriali esistenti. Per quanto riguarda le emissioni dovute al traffico veicolare si rileva che, dai dati disponibili, risulta possibile garantire una significativa riduzione agendo, attraverso opportune incentivazioni, sull'ammodernamento del parco veicolare, di particolare vetustà rispetto alla media nazionale. E' anche possibile individuare, nelle competenti sedi, ulteriori misure finalizzate alla razionalizzazione del traffico veicolare mediante interventi sulla viabilità esistente.

Pertanto il piano di risanamento (ex art. 8 del D. Lgs 351/1999) dovrà comprendere anche misure volte a compensare l'incremento delle emissioni provenienti dal termovalorizzatore, peraltro estremamente contenute rispetto alle altre attualmente presenti sul territorio.

Deve essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni:

Relativamente alla qualità dei suoli:

- Condurre una ulteriore campagna di monitoraggio della qualità dei suoli, allargando l'area indagata fino ad includere al suo interno i campioni che nel corso della seconda campagna di monitoraggio condotta per conto del Commissario Delegato hanno mostrato valori elevati di diossina e prevedendo anche l'analisi dei metalli pesanti, oltre a quella delle diossine e degli inquinanti organici.
- Assicurare, da parte degli organismi a ciò deputati, un efficace controllo del territorio e delle attività che possono comportare la produzione di diossine in quantità significative (incenerimento di rifiuti in forma incontrollata e illegale, smaltimento di rifiuti contaminati e contenenti precursori delle diossine ecc.).

Relativamente alla qualità dell'aria:

- Verificare, a cura dell'istituendo Osservatorio Ambientale, le valutazioni delle ricadute complessive delle emissioni inquinanti tenendo conto della totalità delle fonti puntuali di emissione che insistono sull'area, nonché di tutte le informazioni meteorologiche, sia dell'aeroporto di Capodichino che di Grazzanise, al fine di poter meglio evidenziare tutte le fonti di inquinamento sulle quali indirizzare i necessari interventi migliorativi, tenendo anche conto delle aree protette circostanti il territorio del Comune di Aceira, compreso il Parco Nazionale del Vesuvio.
- Garantire l'immediato avvio di un programma di biomonitoraggio integrato-avanzato nell'ambito delle attività di competenza dell'Osservatorio Ambientale.

Relativamente all'ambiente idrico:

- Monitoraggio del tratto direttamente interessato dal futuro scarico per le acque meteoriche dell'impianto; considerando due sezioni di misura, a monte e a valle dello scarico, con campionamenti e determinazioni analitiche di parametri chimico fisici e microbiologici e misure di portata.
- Condurre ulteriori indagini di approfondimento per alcuni inquinanti (tricloroetilene e tetracloroetilene, xileni), che hanno mostrato, nel corso delle due campagne già eseguite, elevate concentrazioni puntuali.
- Allestimento di una rete di monitoraggio batteriologico e chimico delle acque sotterranee allo scopo di analizzare il comportamento e le modificazioni nel tempo, sia qualitative che quantitative, degli acquiferi, nelle aree circostanti il termovalorizzatore, e particolarmente a valle idrogeologicamente dello stesso; i piezometri dovranno interessare entrambi gli acquiferi presenti e dovranno permettere un controllo della qualità delle acque, da effettuare con cadenza mensile.
- Acquisizione dei parametri idrogeologici mediante l'esecuzione di prove di portata in pozzo equipaggiato con almeno due piezometri ed intercettante l'acquifero da cui si progetta di alimentare il futuro impianto; valutazione, mediante idoneo modello

numerico previsionale, sugli effetti degli emungimenti sulla falda, tenuto conto de valori dei predetti parametri.

Relativamente al rumore:

- Dovrà essere eseguito un monitoraggio del rumore *ante e post operam*; dovranno essere localizzati i ricettori più prossimi all'impianto; dovranno essere previsti degli interventi di contenimento sonoro eseguito sulle singole sorgenti dell'impianto. Ivi comprese le aree relative alla movimentazione dei mezzi pesanti in accesso allo stabilimento.

Relativamente all'inquinamento elettromagnetico:

- Con riferimento al quadro normativo vigente, il tracciato del cavidotto dovrà garantire il rispetto delle norme nazionali in materia relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici, ossia del DPCM 8.7.2003; in particolare del valore di 3 μ T fissato all'art. 4 della suddetta norma come obiettivo di qualità nella progettazione di nuovi impianti.

Altre attività

- Dovrà essere concordata con l'ARPAC una campagna annuale di monitoraggio della qualità dell'aria finalizzata principalmente alle misure di PCDD e PCDF, metalli pesanti ed IPA. La campagna deve essere articolata in 8 settimane di misurazione distribuite in modo regolare nell'arco dell'anno e deve essere realizzata mediante stazioni di rilevamento mobili presso 2 siti: uno di tipo urbano, uno di tipo rurale; in entrambi i casi il posizionamento del mezzo mobile deve essere conforme a quello definito nelle norme vigenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria per le stazioni di fondo. Le campagne devono iniziare a partire dall'anno precedente a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto.
- Oltre ai compiti previsti all'art. 1, comma 5 dell'OPCM n. 3369/2004 di informazione al pubblico sul processo di valutazione e le misure di mitigazione apportate, l'Osservatorio Ambientale dovrà:
 - o sviluppare gli strumenti per mantenere costantemente informata la popolazione sul funzionamento del termovalorizzatore ed il suo esercizio nel contesto ambientale, con particolare riferimento alla qualità dell'aria;
 - o assicurare la corretta applicazione e realizzazione delle prescrizioni sopra riportate;
 - o armonizzare il processo di realizzazione dell'impianto e della sua entrata in funzione con quanto previsto dal D. Lgs 351/1999 e dal DM 60/2002, con particolare riferimento alla realizzazione e messa in funzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e della predisposizione dei piani e programmi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo; in particolare l'Osservatorio Ambientale provvederà a segnalare al Ministro l'opportunità e l'urgenza di fare ricorso ai poteri sostitutivi, come disposto all'art. 38, comma 5 del DM 60/2002, qualora:

- al momento del raggiungimento del 25% della spesa di realizzazione del termovalorizzatore, da verificare sulla base degli stati di avanzamento lavori approvati dalla DL, non dovesse essere stata realizzata, secondo i criteri definiti nei due provvedimenti sopra citati, e messa in funzione la rete di monitoraggio della qualità dell'aria [nella zona vasta],
 - ovvero qualora al momento del raggiungimento del 50% della spesa di realizzazione del termovalorizzatore, da verificare sulla base degli stati di avanzamento lavori approvati dalla DL, non dovesse essere stato realizzato un piano o programma, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 351/99.
- Qualora all'atto della ricezione del parere di cui all'OPCM 3369/2004 il Commissario Delegato all'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania non avesse ancora provveduto alla designazione ed all'insediamento dell'Osservatorio previsto all'art. 1, comma 5 dell'Ordinanza stessa, egli dovrà provvedere agli adempimenti suddetti entro 10 giorni dalla comunicazione del parere suddetto, incaricando l'Osservatorio dei compiti di cui ai punti precedenti, oltre a quelli previsti nell'Ordinanza.